



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 02.02.2011

Oggetto: Applicazione del comma 11 dell'articolo 4 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) alle modifiche od aggiornamenti del P.A.I. ai sensi dell'articolo 37 delle relative N.A.

L'anno duemilaundici, addì due del mese di Febbraio nella sede della Presidenza della Giunta Regionale a seguito di convocazione del 31.01.2011, prot. n.667, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Sebastiano Sannitu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Andrea Prato	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 633 del 31.01.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Sebastiano Sannitu.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 02.02.2011

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n.67 con il quale è stato approvato il suddetto Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza, con particolare riferimento all'articolo 31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26 .04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'articolo 4 "Effetti del PAI" e all'articolo 37 "Varianti ed aggiornamenti del PAI";

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 10.03.2010 avente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 02.02.2011

ad oggetto "Approvazione Circolare 1/2010" recante "*Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)*";

CONSIDERATO che il P.A.I., concordemente a quanto previsto dall'art. 37 delle N.A. del PAI, è soggetto a varianti ed aggiornamenti in ottemperanza all'art.31 della L.R. 19/2006 per i quali, ai fini della salvaguardia dei territori da eventuali dissesti entrano in vigore le misure di salvaguardia di cui allo stesso art.4 delle N.A del P.A.I.;

CONSIDERATO il disposto dell'art.4 comma 11 delle N.A. del PAI secondo il quale "*Per gli interventi di pubblica utilità che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale e per i quali siano state rilasciate concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri equivalenti provvedimenti di assenso, che risultino in contrasto o che rendano più onerosa la sua attuazione, l'Ente competente al rilascio della concessione può subordinarne l'attuazione alla valutazione positiva dello studio di compatibilità idraulica e/o geologico – geotecnico, di cui agli articoli 24 e 25 delle presenti Norme di Attuazione, predisposto a cura dell'attuatore, dal quale risulti la coerenza delle iniziative con le misure di mitigazione del rischio previste dal PAI medesimo ovvero le opere di mitigazione necessarie. Le stesse iniziative non devono, in ogni caso, costituire un fattore di aumento della pericolosità né localmente, né a monte, o a valle e non devono pregiudicare le opere di mitigazione del rischio. In sede di conferenza di Servizi saranno definiti attraverso apposito accordo di programma, gli adempimenti delle amministrazioni interessate e del soggetto attuatore in ordine ai provvedimenti da assumere ed alle condizioni da rispettare per la realizzazione dell'intervento e delle opere di mitigazione da porre a carico del richiedente*";

CONSIDERATA la propria Delibera n.1 del 21 dicembre 2007 inerente "Indirizzi procedurali in merito all'applicazione dell'art.4 comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI. Modifiche all'art.4 comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI";

RAVVISATA la necessità "*Per gli interventi di pubblica utilità - seppur in contrasto con le previsioni della proposta di modifica al P.A.I. ai sensi dell'art. 37 delle N.A. del PAI e comunque dichiarati essenziali e non altrimenti localizzabili - che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale e per i quali siano state rilasciate concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri equivalenti provvedimenti di assenso*" - prima dell'entrata in vigore delle norme di salvaguardia ai fini PAI -, di valutare l'opportunità di proseguo dell'attuazione, in considerazione delle risorse, umane e finanziarie, già poste in essere.

RITENUTO opportuno, per quanto sopra e coerentemente con quanto prescritto dall'art. 4 comma



11 delle N.A. del PAI, estendere l'applicazione del medesimo comma 11 articolo 4, anche alle aree del territorio, che a seguito dell'approvazione delle modifiche od aggiornamenti del PAI di cui all'art.37, saranno definite a pericolosità idrogeologica di nuova istituzione o di livello superiore a quella vigente;

ATTESO che tale estensione applicativa sarà esclusivamente limitata agli interventi di pubblica utilità, intesi come opere da realizzare, comunque dichiarati essenziali e non altrimenti localizzabili, che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale e per i quali, prima dell'approvazione della modifica al PAI ai sensi dell'art.37 delle N.A. del PAI, siano state rilasciate tutte le concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri equivalenti provvedimenti di assenso previsti dalla vigente normativa;

ATTESO che l'attuazione di tali opere dovrà comunque garantire la pubblica e privata incolumità sotto il profilo del dissesto idrogeologico, dimostrare di non aumentare la pericolosità e il rischio esistente, non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e rischio. Per tali opere dovrà inoltre essere dimostrata sia la coerenza con gli interventi di mitigazione previsti dalla pianificazione di bacino e dalla modifica al PAI considerata e sia la coerenza con le finalità di cui all'art.23 delle N.A. del PAI, con particolare riferimento al comma 9, e in accordo a quanto prescritto nell'art. 24 e 25 delle citate N.A.. L'attuazione dell'intervento dovrà comunque essere subordinata alla valutazione positiva di apposito studio di compatibilità idraulica e/o geologico-geotecnico che dovrà, tra l'altro, individuare e indicare le opportune opere di mitigazione da porre in essere a carico del richiedente.

ATTESO che per la citata estensione applicativa dell'art.4 comma 11 alle "Varianti o aggiornamenti al P.A.I." ai sensi dell'art.37 delle N.A. del PAI, dovrà essere applicata la propria Delibera n.1 del 21 dicembre 2007;

DELIBERA

1. Di estendere l'applicazione del comma 11 dell'articolo 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I. alle aree del territorio che a seguito dell'approvazione di modifiche od aggiornamenti del PAI ai sensi all'art.37 delle relative N.A. del PAI, siano esse definite a pericolosità idrogeologica di nuova istituzione o di livello superiore a quella vigente;

2. Tale estensione applicativa è esclusivamente limitata agli interventi di pubblica utilità, intesi come opere da realizzare, comunque dichiarati essenziali e non altrimenti localizzabili, che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale e per i quali, prima



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 02.02.2011

dell'approvazione della modifica al PAI ai sensi dell'art.37 delle N.A. del PAI, siano state rilasciate tutte le concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri equivalenti provvedimenti di assenso previsti dalla vigente normativa, che risultino in contrasto o che rendano più onerosa l'attuazione di quanto previsto nella proposta di modifica al P.A.I.;

3. L'attuazione di tali opere deve comunque garantire la pubblica e privata incolumità sotto il profilo del dissesto idrogeologico, dimostrare di non aumentare la pericolosità e il rischio esistente, non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e rischio. Per le opere dovrà inoltre essere dimostrata sia la coerenza con gli interventi di mitigazione previsti dalla pianificazione di bacino e dalla modifica al PAI considerata e sia la coerenza con le finalità di cui all'art.23 delle N.A. del PAI, con particolare riferimento al comma 9, e in accordo a quanto prescritto nell'art. 24 e 25 delle citate N.A. L'attuazione dell'intervento dovrà comunque essere subordinata alla valutazione positiva di apposito studio di compatibilità idraulica e/o geologico-geotecnico che dovrà, tra l'altro, individuare e indicare le opportune opere di mitigazione da porre in essere a carico del richiedente.

4. Per la citata estensione applicativa dell'art.4 comma 11 alle "Varianti o aggiornamenti al P.A.I." ai sensi dell'art.37 delle N.A. del PAI, è applicata la procedura prevista dalla Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n.1 del 21 dicembre 2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sebastiano Sannitu